

AVVISO “SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIO-ASSISTENZIALE”.

FSC 2021-2027

Accordo per la Coesione 2021-2027

Linea di Azione “ID: 4B0341D5_Investimenti finalizzati al Rilancio del sistema produttivo regionale”

Area Tematica: 03. COMPETITIVITÀ IMPRESE

Linea di intervento: 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

AVVISO “SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIO- ASSISTENZIALE”



Indice

SOMMARIO

Riferimenti normativi e programmatici	3
ARTICOLO 1 - Finalità	5
ARTICOLO 2 – Dotazione finanziaria	7
ARTICOLO 3 - Definizioni	7
ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili.....	9
ARTICOLO 5 – Iniziative ammissibili	11
ARTICOLO 6 – Settori di investimento	12
ARTICOLO 7 – Spese ammissibili.....	12
ARTICOLO 8 - Ammissibilità dei titoli di spesa	15
ARTICOLO 9 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto.....	17
ARTICOLO 10 - Modalità di presentazione dell'istanza	18
ARTICOLO 11- Criteri di valutazione e soglie di ammissibilità	21
ARTICOLO 12 – Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria.....	22
ARTICOLO 13 - Istruttoria delle Istanze.....	23
ARTICOLO 14 - Concessione delle agevolazioni.	25
ARTICOLO 15 Modalità di erogazione.....	26
ARTICOLO 16 - Obblighi del beneficiario.....	30
ARTICOLO 17 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario	32
ARTICOLO 18 - Decadenza dall' agevolazione	33
ARTICOLO 19 - Revoca delle Agevolazioni	34
ARTICOLO 20- Cumulo	35
ARTICOLO 21 - Operazioni straordinarie d'impresa	36
ARTICOLO 22 - Monitoraggio e Controlli.....	37
ARTICOLO 23 (Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)	37
ARTICOLO 24 Informativa al trattamento dei dati personali.....	37
ARTICOLO 25 - Rinvio	40
ARTICOLO 26 - Disposizioni finali	40
ALLEGATI	41

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente avviso pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

Riferimenti dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;

Riferimenti nazionali e regionali

- D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione";
- Delibera CIPESS n. 16/2024, pubblicata sulla G.U.R.I. del 15 luglio 2024, serie generale n. 164, "Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021 – 2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023";
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- Delibera Cipe n. 63/2020 "Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

- Delibera di Giunta Regionale n. 417/2024 “Presenza d'atto della delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 16, pubblicata sulla GURI n. 164 del 15.07.2024, recante “Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii. e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023.
- Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 17/10/2024 “Delibera CIPESS n. 16 del 23 aprile 2024. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027”;
- Nota n. 275-P del 31.12.2024 con la quale il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione ha comunicato l’approvazione delle modifiche all’Accordo per la Coesione proposte dalla Regione Basilicata;
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27;
- Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 “codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;
- la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 “Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano”;
- D. Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118;
- D. Lgs n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- D. Lgs n 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”
- Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 09/03/2017 “art. 10, comma 1 lettera i) della L.R. n 4/2007. Approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV Commissione Consiliare Permanente”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 29/04/2022 “DGR n.194 del 9 marzo 2017 di approvazione in via definitiva del manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative. Differimento del termine finale del regime transitorio per i soli requisiti strutturali”;

- Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 25/07/2024 “Art. 6., comma 2., lett. c), art. 8., comma 3., lettera f) e art. 11., comma 3., della Legge 8 novembre 2000, n. 328. Approvazione del Manuale recante Procedure di accreditamento delle strutture residenziali socioassistenziali per anziani a bassa, media o alta intensità assistenziale”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1190 del 08/08/2011/2011 – “Sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: autorizzazione e accreditamento dei servizi di prevenzione, recupero, assistenza e reinserimento sociale” approvazione linee di indirizzo;
- Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 02/03/2017 e s.m.i - “Definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sociosanitarie – provvedimento”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1218 del 14/11/2017 – “DGR n. 504/2017 approvazione definitiva dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture socio sanitarie – provvedimento”.

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico denominato “Sostegno alle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale” intende sostenere la realizzazione di progetti di investimento in linea con l’obiettivo che mira alla “Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”.
2. L’incentivo è volto a sostenere gli investimenti finalizzati all’avvio, all’ampliamento, alla riqualificazione e all’adeguamento di strutture esistenti destinate, o da destinare, all’erogazione dei servizi di seguito elencati, come individuati dalla DGR Basilicata n. 194/2017 e dalla DGR Basilicata 1218/2017:
 - a. Servizi residenziali e semiresidenziali a bassa, media o alta intensità assistenziale a sostegno delle persone anziane, segnatamente i servizi di cui alla tipologia M3.2 della DGR Basilicata n. 194/2017:
 - i. M3.2.1 - Appartamento diffuso;
 - ii. M3.2.2 - Casa di riposo per anziani;
 - iii. M3.2.3 - Residenza socio-assistenziale per anziani;
 - iv. M3.2.4 - Residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti;
 - v. M3.2.5 - Centro diurno socio-assistenziale per anziani;
 - vi. M3.2.6 - Centro Sociale Polivalente: Laboratori di comunità;
 - b. Sostegno alle persone disabili, segnatamente i servizi di cui alla tipologia M.5 della DGR Basilicata n. 194/2017:
 - i. M5.2 - Centro diurno socio-educativo per disabili;

- ii. M5.3 - Centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei disabili;
- iii. M5.4 - Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: Dopo di noi;
- iv. M5.4 bis - Casa famiglia per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016: Dopo di noi;
- v. M5.5 - Gruppo appartamento (residenzialità temporanea);
- vi. M5.5 bis - Altre soluzioni alloggiative per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016: Dopo di noi;
- c. Sostegno vita autonoma/permanenza domicilio di persone non autosufficienti di cui alla tipologia M6.1 della DGR Basilicata n. 194/2017:
 - i. M6.1 – comunità residenziale socio-riabilitativa;
- d. Comunità residenziale socio - riabilitativa Servizi socio-educativi per la prima infanzia, segnatamente i servizi di cui alla tipologia M.2.1.2. della DGR Basilicata n. 194/2017:
 - i. M.2.1.2.2 - Centri per bambini e famiglie;
- e. Servizi socio-assistenziali per minori e famiglia, segnatamente i servizi di cui alla tipologia M.2.2 della DGR Basilicata n. 194/2017:
 - i. M.2.2.2 - Servizi di assistenza domiciliare per minori;
 - ii. M.2.2.3 - Centro Diurni Socio-Educativi polivalenti per minori;
 - iii. M.2.2.5 - Comunità familiare socio-educativa per minori;
 - iv. M.2.2.6 - Comunità alloggio socio-educativa per minori;
 - v. M.2.2.7 - Servizi di affidamento minori.
- f. Residenze sanitarie assistenziali per disabili di cui alla DGR Basilicata n. 1218/2017:
 - Residenze sanitarie assistenziali per Disabili
 - i. Struttura residenziale riabilitativa: RD1 – RSA: Disabili riabilitazione intensiva
 - ii.** Struttura residenziale riabilitativa: RD2 – RSA Disabili riabilitazione estensiva
 - iii. Struttura residenziale socio-riabilitativa: RD 3.1 – RSA Disabili gravi
 - iv. Struttura residenziale socio-riabilitativa: RD3.2 – RSA Disabili privi di Sostegno Familiare
 - v. RSA Semiresidenziali Disabili: SRD, SRD2

- g. Strutture per le dipendenze patologiche di cui alla DGR Basilicata n. 1218/2017 – strutture terapeutico-riabilitative:
 - i. RC1 – Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa;
 - ii. SRC1 – Comunità semiresidenziale terapeutico-riabilitativa
 - iii. RC2 – Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa di reinserimento
- h. Strutture per le dipendenze patologiche di cui alla DGR Basilicata n. 1218/2017 – strutture pedagogico-riabilitative:
 - i. RC3 – Comunità residenziale pedagogico-riabilitativa;
 - ii. SRC3 – Comunità semiresidenziale pedagogico -riabilitativa
 - iii. SRC4 – Comunità semiresidenziale pedagogico -riabilitativa ergoterapico
- i. Strutture per le dipendenze patologiche di cui alla DGR Basilicata n. 1218/2017 – Strutture di accoglienza:
 - i. RC5 – Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione, diagnosi e orientamento (COD);
- j. Strutture per le dipendenze patologiche di cui alla DGR Basilicata n. 1218/2017 - Strutture specialistiche-riabilitative:
 - i. RC6 - Comunità residenziale con comorbilità psichiatrica;
 - ii. RC7 - Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa per dipendenza da alcol;
 - iii. RC8 - Comunità residenziale per il supporto alla funzione genitoriale;
 - iv. RC9 - Comunità residenziale per minori con dipendenza;
 - v. RC10 - Comunità residenziale per dipendenza da gioco d'azzardo patologico (CAP)

ARTICOLO 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 8.000.000,00 a valere sui fondi FSC 2021- 2027, Linea di Azione “ID: 4B0341D5_Investimenti finalizzati al Rilancio del sistema produttivo regionale” - Area tematica “03. Competitività Imprese” - Linea di intervento “03.01 Industria e Servizi” dell’Accordo per la Coesione della Regione Basilicata.. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziato.

ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) **PMI** “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: come definite dal reg. 651/2014 e illustrato nella seguente tabella:

<i>Categoria di impresa</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>Fatturato</i>	<i>Valore totale stato patrimoniale</i>
<i>Media</i>	<i>< 250</i>	<i><= 50 mln €</i>	<i>< 43 mln €</i>
<i>Piccola</i>	<i>< 50</i>	<i>< 10 mln €</i>	<i>< 10 mln €</i>
<i>Micro</i>	<i>< 10</i>	<i>< 2 mln €</i>	<i>< 2 mln €</i>

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all'impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa. Per la verifica dei requisiti sono importanti le dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui all'allegato A (dichiarazione dimensione impresa).

- b) **“Piena disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento”**: la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; la titolarità di un contratto di locazione registrato di durata compatibile con gli obblighi di cui al presente avviso (art. 16). La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione di durata compatibile con gli obblighi del presente avviso. Nel caso in cui l'investimento preveda interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, prima della concessione della agevolazione, la stessa dovrà inviare secondo le modalità previste nell'Avviso e utilizzando il modello Allegato M, una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.
- c) **“avvio investimento”** si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
- d) **“Data di ultimazione del programma l'investimento”** si intende la data dell'ultimo pagamento da parte del soggetto beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) riferito ai titoli portati a rendicontazione.

- e) **“Data di Completamento dell’operazione”**: per operazione completata si intende un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari.
- f) **“Candidatura telematica”**: la domanda formulata dal potenziale soggetto beneficiario tramite la procedura informatica accessibile dal sito web www.regione.basilicata.it secondo le modalità indicate all’articolo 10 del presente Avviso.
- g) **“delocalizzazione”**: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE (art. 2, punto 61bis) del regolamento UE 651/2014).

ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, comprese le società cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di impresa sociale, così come risultante dall’art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm.ii., nonché gli Enti del Terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., che devono realizzare l’investimento in Basilicata e che alla data di inoltro della candidatura telematica siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. essere costituite, attive e iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente alla sezione speciale “Imprese Sociali” ovvero, per gli Enti del Terzo settore costituiti, attivi e iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.);
 - ii. essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) disciplinato e istituito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come Codice del Terzo Settore;
 - iii. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a

- seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- iv. non essere impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - v. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - vi. non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente Avviso Pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
 - vii. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione così come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera g) verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;
 - viii. non essere destinatarie di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - ix. non essere sottoposte, le seguenti persone, alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale:
 - a. la totalità dei soci (in caso di società in nome collettivo);
 - b. la totalità dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice);
 - c. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e i soci di maggioranza (in caso di società a responsabilità limitata);
 - d. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci (in caso di società cooperative);
 - e. tutti i membri dell'organo amministrativo e il rappresentante legale (in caso associazioni e fondazioni);
 - f. il Direttore Tecnico, ove previsto.
 - x. non aver riportato, le persone di cui al precedente punto ix, lettere da a. ad e., condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.
2. Al fine di assicurare una adeguata demarcazione con il CSR Basilicata 2023/2027

(FEASR), non sono ammissibili gli investimenti candidati da imprese agricole in forma singola o associata. Nel caso di investimenti candidati da soggetti che svolgano una delle attività ammissibili ai sensi del presente Avviso ed altresì iscritti anche come imprese agricole, saranno considerati ammissibili solo gli interventi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività riconducibili alle iniziative ammissibili ai sensi del successivo art. 5, comma 4. Ad ogni modo il beneficiario dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati, con le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti di cui al presente avviso..

3. Possono accedere alle agevolazioni le imprese beneficiarie dell'avviso pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale" Edizione 1 di cui alla DGR Basilicata 274/2020 e Edizione 2 di cui alle DGR Basilicata 848 e 927/2021, che alla data di presentazione dell'istanza a valere sul presente Avviso Pubblico abbiano concluso l'investimento e ottemperato a tutti gli obblighi previsti dai richiamati avvisi, ivi compreso il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale entro il 31/12/2024.
4. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
5. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti nei cui confronti operino i divieti, le decadenze ed i provvedimenti di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs.159/2011 -"Codice delle leggi antimafia" -, o sia attestata la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.
6. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
7. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti che abbiano compiuto violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ARTICOLO 5 – Iniziative ammissibili

1. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica. A tal fine per la definizione di avvio dell'investimento si rimanda alla definizione contenuta nell'articolo 3 del presente Avviso.
2. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere ultimati [art. 3, comma 1, lettera d) dell'Avviso] entro e non oltre 24 mesi dalla data di consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione.

3. Sono ammissibili i programmi di investimento, che riguardano le spese indicate al successivo art. 7 con un importo candidato uguale o superiore a euro 50.000,00 e un contributo concedibile nel limite massimo di euro 300.000,00.
4. Possono essere candidati e selezionati progetti coerenti con le finalità del presente Avviso pubblico, come definite al precedente articolo 1, che siano da attuarsi da parte dei soggetti ammissibili di cui al precedente articolo 4.
5. I progetti candidati dovranno essere compiutamente descritti attraverso la dettagliata compilazione della “Scheda Progetto” di cui all’Allegato D.
6. Saranno considerati ammissibili i progetti che hanno superato positivamente la valutazione di cui all’art. 13 dell’Avviso e che presentino una fattibilità tecnico-economico-finanziaria sulla base delle prospettive di mercato, delle previsioni economiche finanziarie e dei requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa di riferimento per lo specifico servizio candidato, indicate nella “Scheda progetto” di cui all’Allegato D.
7. Sono ammissibili gli interventi riguardanti strutture nella disponibilità delle imprese proponenti al momento della presentazione della domanda, disponibilità basata sul diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, o di un contratto di locazione registrato o di un atto di concessione rilasciato da una pubblica amministrazione. Il titolo di disponibilità deve avere una durata compatibile con gli obblighi previsti dal presente avviso (articoli 3 e 16).

ARTICOLO 6 – Settori di investimento

1. Sono ammissibili a finanziamento programmi di investimento diretti allo sviluppo dell’attività d’impresa sociale in uno o più servizi elencati al precedente art. 1 dell’Avviso compatibili con le finalità statutarie e funzionali all’attività esercitata.
2. Gli interventi non devono riguardare attività di delocalizzazione così come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera g;
3. Il settore di attività oggetto del programma di investimento deve risultare attivo prima dell’erogazione del saldo del contributo di cui al successivo articolo 15.

ARTICOLO 7 – Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per i progetti di investimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6, avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) **Spese tecniche** nel limite massimo del 10% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, relative a:
- a.1) consulenza finalizzata alla redazione del progetto di investimento (max 3% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione);
 - a.2) progettazione e direzione lavori;
 - a.3) collaudi previsti per legge;
 - a.4) spesa relativa alle perizie tecniche nei casi e con le modalità previste di cui all'articolo 15, comma 4, del presente Avviso.

Le spese sopra elencate sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico. Tali spese, ove non dimostrabili tramite parcella di dettaglio, saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

b) Spese connesse all'investimento materiale:

b.1) Opere edili ed impiantistiche

Sono ammissibili le spese relative a opere edili ed impiantistiche **strettamente necessarie alla riqualificazione e/o ristrutturazione degli immobili** nei quali si esercita o si intende esercitare l'attività oggetto dell'intervento, nell'ambito delle tipologie disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), art. 3, comma 1, lettere b) e d), rispettivamente "manutenzione straordinaria" e "ristrutturazione edilizia". Le spese saranno considerate ammissibili esclusivamente qualora gli interventi risultino necessari per adeguare gli immobili oggetto dell'intervento ai requisiti strutturali, impiantistici, igienico-sanitari, di sicurezza e funzionali prescritti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 194/2017 e n. 1218/2017 e s.m.i..

Tali spese saranno ammissibili secondo il Prezzario Regionale per l'esecuzione di opere pubbliche vigente alla data di inoltro dell'istanza telematica. Per le spese non presenti nel predetto Prezzario, è possibile ricorrere a nuovi prezzi, adeguatamente documentati tramite analisi e preventivi, per interventi che, per peculiari caratteristiche o per costi inferiori, non siano desumibili dal Tariffario, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

Non sono ammissibili le spese relative a interventi di natura estetica, ampliamenti, migliorie non strettamente connesse al soddisfacimento dei requisiti normativi obbligatori.

In ogni caso, non saranno ritenute ammissibili le spese per interventi edili ed impiantistici realizzati in conformità a titoli abilitativi rilasciati quali Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ovvero a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in variante ai titoli innanzi richiamati in quanto autorizzano opere tese alla realizzazione di "nuova costruzione" o assimilabili ad essa, come l'incremento di volumetria superiore al 20% e di "ristrutturazione urbanistica" che in maniera più ampia e complessa è tesa alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con uno nuovo.

- b.2) macchinari, attrezzature varie, arredi, hardware, strumentazione tecnologica**, limitatamente ai casi in cui risultino funzionali e strumentali allo

svolgimento dei servizi candidati ad agevolazione di cui all'art.1, comma 2, del presente Avviso. Si precisa altresì che i “*Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica*” devono essere nuovi di fabbrica. Per nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.”

c) Spese connesse all’investimento immateriale:

- c.1) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali dell’attività candidata ad agevolazione. Il software di base, essendo strettamente correlato all’hardware, rientra nella categoria di spesa impianti, macchinari e attrezzature con il quale è correlato. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software vedasi l’Allegato I – “Metodologia stima costi software” al presente Avviso Pubblico da allegare con i preventivi di spesa;
- c.2) spese connesse all’acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall’impresa all’organismo certificatore per l’acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all’acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.
3. Non saranno ammissibili le voci di spesa per le quali non si dimostri chiaramente la stretta funzionalità e utilità per il programma complessivo candidato.
4. Non sono ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti spese:
- i. i costi diretti dell’Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
 - ii. l’acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - iii. le spese di manutenzione ordinaria;
 - iv. le spese di viaggio;
 - v. le spese relative all’attività di rappresentanza
 - vi. spese relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - vii. imposte e tasse;
 - viii. interessi passivi;
 - ix. spese notarili;
 - x. spese per acquisto immobili o terreni.
5. Non sono ammissibili le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
6. Non sono ammissibili le spese relative a beni e servizi (a, b e c):
- i. acquistati da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l’agevolazione da vincoli di parentela, affinità o coniugio entro il terzo grado, tramite i suoi soci. In tal

- caso l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti ai soci diversi da quelli sopra citati;
- ii. l'acquisto di beni e servizi tra una società e i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In tal caso l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti ai soci diversi da quelli sopra citati.
7. Non sono ammissibili titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
8. Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nell'istanza di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato. Al contrario, ove le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più basse delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto sarà ridotto e si procederà alla revoca parziale del contributo originariamente concesso;
9. Le spese connesse agli attivi immateriali (tipologie c) del precedente comma 2 sono ammissibili nel rispetto dell'art. 14, comma 8, del Regolamento (UE) 651/2014, a condizione che siano utilizzati esclusivamente presso la sede operativa interessata dal programma degli investimenti, siano ammortizzabili, siano acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente beneficiario degli aiuti, figurino nell'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restino associate al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni;
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico in tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale)";
11. Possono essere ammesse variazioni per ciascuna voce di spesa del piano finanziato fino ad una percentuale del 20% dell'importo della voce stessa, purché la variazione sia stata motivata e rispetti i limiti percentuali di ammissibilità di cui al presente articolo. Nel caso in cui la variazione sia superiore al 20%, essa deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente e autorizzata dallo stesso.

ARTICOLO 8 - Ammissibilità dei titoli di spesa

1. I giustificativi di spesa portati a rendicontazione devono obbligatoriamente riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 assegnato al progetto e comunicato all'impresa in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 del D.L. 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023.

2. Il CUP sarà comunicato con il provvedimento di concessione del contributo, pertanto, per le spese sostenute tra la data di decorrenza dell'ammissibilità, di cui all'articolo 7 comma 1, e la data di notifica del provvedimento di concessione, si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. n. 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 479, L. 30 dicembre 2023, n. 213. In tal caso al Beneficiario sarà chiesto di produrre, in fase di rendicontazione, apposita attestazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal legale rappresentante.
3. Nel caso di titoli di spesa, a far data dal giorno della notifica del provvedimento di concessione e privi dell'indicazione del CUP, è necessario procedere tempestivamente ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (relativa all'inversione contabile) e di seguito riportate:
 - a) in via principale, mediante l'emissione di una nota di credito, ove possibile, volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa;
 - b) in via subordinata, nei casi di fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare l'integrazione elettronica allo SdI; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
4. Tutte le fatture ricevute prima della data di notifica del provvedimento di concessione, dovranno riportare, in assenza del cup, la dicitura "avviso sostegno alle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale" DGR _____ .
5. Le fatture pagate in acconto possono essere liquidate solo per la quota parte del valore dei relativi servizi effettivamente erogati e beni effettivamente forniti, anche non assemblati purché accompagnati da documenti di trasporto.
6. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante una delle modalità di cui al successivo art. 15 con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
7. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati.
8. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

9. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono ammissibili per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella bolla doganale d'importazione o, laddove quest'ultima non sia presente, per il controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio alla data della fattura.
10. I beneficiari sono tenuti, secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. dell'Accordo di Coesione, alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto, in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.
11. In entrambi i casi, sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
12. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
13. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo relativo all'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie. Ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e della tracciabilità finanziaria del Piano, tali imprese sono tenute ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la non ammissibilità, decadenza o revoca dell'agevolazione.
14. I giustificativi di pagamento, inoltre, dovranno contenere nella causale un riferimento esplicito alle fatture imputate al progetto.
15. Per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria.

ARTICOLO 9 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto impianti a titolo di:

a) “de minimis”: ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis”. L’importo massimo cumulativo degli aiuti de minimis per impresa unica è pari a 300.000,00 euro su un periodo di tre anni. Ai fini dell’applicazione di tale limite si considerano come un’unica impresa quelle fra le quali sussistono le relazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2, paragrafo 2 del Reg (UE) 2023/2831;

o in alternativa

b) “esenzione” di cui al Regolamento UE 651/2014 (GBER) e s.m.i. e, in particolare, ai sensi dell’art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti. In tale caso il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il soggetto proponente, in sede di presentazione della domanda telematica, dovrà esplicitare la scelta del regime di aiuto applicabile al contributo tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b). Nel caso il soggetto proponente opti per il regime di “de minimis” di cui alla precedente lettera a), dovrà preliminarmente verificare di aver titolo a riceverlo nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

2. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non può superare:

- a) Per il regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, il 65%;
- b) Per il regime di Esenzione di cui del Regolamento UE 651/2014 (GBER), all'intensità massima di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato 100380(2021) entrata in vigore il 1° gennaio 2022 che fissa i seguenti massimali:
 - 40% per le medie imprese;
 - 50% per le micro e piccole imprese.

3. Il contributo pubblico massimo concedibile non potrà essere superiore a € **300.000,00** euro.

ARTICOLO 10 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. La procedura di presentazione dell’istanza di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello sarà aperto dalle ore 8:00 del giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e rimarrà aperto fino alle ore 18:00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di apertura. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente. Potranno essere aperti con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio competente più sportelli telematici fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

2. I soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni per indirizzi di posta elettronica certificata indicati non correttamente nella domanda di agevolazione.
3. La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Servizi al Cittadino". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. L'istanza compilata on line è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
5. Durante la fase di compilazione della candidatura telematica, a conferma di ciascun punteggio autoattribuito di cui al successivo art. 11, dovrà essere allegata, ove richiesto, in formato digitale, idonea documentazione a comprova del possesso del requisito a supporto del punteggio autoattribuito come elencata nell'istanza telematica.
6. Sulla base del punteggio autoattribuito totale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita secondo le modalità riportate nell'art. 12 dell'Avviso.
7. Si precisa che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l'ordine istruttorio e non rappresenta l'esito della valutazione di cui al successivo art. 13.
8. Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata della determina dirigenziale di presa d'atto dell'elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria di cui al successivo articolo 12, i soggetti presenti nell'elenco per confermare l'istanza telematica dovranno accedere, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Servizi al Cittadino" – Avvisi e Bandi alla "my page" della propria istanza e caricare, firmare e protocollare la documentazione elencata al successivo comma 9. Tale termine è perentorio, pena l'esclusione dell'istanza dall'elenco delle istanze istruibili. I documenti che necessitano di firma dovranno essere firmati digitalmente.
9. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica, nei termini e nelle modalità indicate al precedente comma 8, dovrà essere composta da:
 - a. Scheda Progetto redatto secondo lo schema di cui all'**allegato D**, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante;
 - b. Quadro Economico Programma di investimento candidato in formato excel secondo lo schema di cui all'**Allegato E**;
 - c. Documentazione a supporto delle spese richieste ad agevolazione (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, lay-out esplicativi, schede tecniche, ecc.).

In particolare, per la documentazione tecnica di progetto ed estimativa, allegare gli elaborati grafici e documentali dell'investimento, candidato alla voce B.1 del quadro economico, utili alla richiesta del titolo abilitativo necessario (SCIA), così come dichiarato alla sezione 2.3.1.C dell'Allegato D, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. relazione tecnica asseverata delle opere da eseguire (progetto esecutivo) in conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi di riferimento;
- ii. eventuali pareri o nulla osta degli enti competenti per territorio;
- iii. planimetrie di inquadramento e catastali in opportuna scala;
- iv. elaborati grafici del progetto esecutivo relativi allo stato di fatto e allo stato di progetto ed eventuale stato comparativo con demolizioni/ricostruzioni quotati ed in scala appropriata pure evidenziata su tavole in formato A3;
- v. computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto con l'applicazione della "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" vigente alla data di presentazione della domanda;
- vi. eventuali Analisi dei Prezzi Unitari a giustificazione di "Nuovi Prezzi" applicati alla stima delle opere da realizzarsi, che dovrà essere corredata da preventivi dettagliati per tipologia - quantità - prezzi, schede tecniche e listini dei materiali ed apparecchiature, non rinvenienti dal Prezzario regionale di riferimento;
- vii. eventuale Elenco Prezzi Unitari qualora per la stima delle opere da eseguire siano applicati prezzi unitari inferiori a quelli della Tariffa di riferimento.

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo dovranno essere generati in formato elettronico .pdf già definito per la stampa in scala adeguata, così come il computo metrico estimativo dovrà essere prodotto in formato elettronico .xlsx con l'indicazione delle categorie dei lavori e del relativo riepilogo finale degli importi.

Qualsiasi tipologia di spesa, non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione.

- d. Adeguata documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi ante investimento riguardante gli ambienti oggetto di intervento e relativo lay-out delle foto numerate e dei rispettivi angoli di visuale;
- e. ultimo bilancio approvato ovvero ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa all'esercizio precedente alla data di inoltro della domanda di agevolazione, qualora la data dell'inoltro è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata;
- f. Dichiarazione dimensione di impresa di cui all'**allegato A**;
- g. Dichiarazione di cui all'**Allegato F**, nel caso in cui si richieda l'agevolazione in regime "de minimis";

- h. Dichiarazione di cui all'**Allegato G** attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, punti ix e x resa dai soggetti ivi indicati;
 - i. Metodologia stima costi software - **Allegato I** - laddove richiesti ad agevolazione e rientranti nella tipologia di cui al precedente art. 7, lettera c.1;
 - j. Dichiarazione Composizione Compagine Societaria - **Allegato O**.
10. Entro 10 giorni dallo scadere del termine di cui al precedente comma 9 sarà adottata la Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'elenco dei soggetti che hanno confermato/non hanno confermato l'istanza telematica nei termini.

ARTICOLO 11- Criteri di valutazione e soglie di ammissibilità

- 1 Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Complessivo	Di cui attribuibili con autovalutazione in fase di candidatura (all. B)	Di cui attribuibili nella fase di merito
A) indicatore di efficienza del contributo pubblico (IEC)	4	4	-
B) Dimensione economica dell'investimento	2	2	
C) Presenza di una delle certificazioni di cui all'allegato B	3	3	
D) Impatto dell'investimento candidato in termini di Intensità assistenziale del servizio oggetto di agevolazione (allegato B)	3	3	
E) Qualità tecnica del progetto d'investimento	10	-	10
F) Qualità del piano di investimento / fattibilità tecnico-organizzativa	10	-	10
G) Impatto sociale atteso	8	-	8
TOTALE	Max 40	Max 12	Max 28

- 2 I criteri autoattribuiti individuati fanno riferimento ai parametri indicati nell'allegato B e saranno assegnati in fase di candidatura dell'istanza telematica;
- 3 Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio dei criteri di cui ai punti E, F e G e i relativi punteggi che saranno attribuiti nella fase di merito e desumibili dalle informazioni riportate nella scheda progetto di all'allegato D;

Criterio di valutazione	Elementi presi in considerazione	informazioni e documentazione richieste nel progetto candidato	punteggio
-------------------------	----------------------------------	--	-----------

E - Qualità tecnica del progetto d'investimento	E1 - Chiarezza nella definizione del servizio da erogare e coerenza con le finalità dell'avviso	Descrizione dettagliata del servizio proposto (scheda progetto). - Quadro logico degli obiettivi e dei risultati attesi.	Sufficiente 5 Insufficiente: 0
	E2 - individuazione dell'iter autorizzativo necessario all'attuazione del servizio candidato, con esplicitazione degli enti competenti e delle tempistiche previste.	Elenco degli atti/autorizzazioni necessari (es. accreditamenti, nulla osta, permessi edilizie, autorizzazioni sanitarie).	Sufficiente 5 Insufficiente 0
F - Qualità del piano di investimento / fattibilità tecnica	F1 - completezza e chiarezza del piano di investimento,	congruità economica delle spese previste e loro coerenza con il progetto candidato.	Sufficiente 5 Insufficiente 0
	F2 - cronoprogramma dettagliato inteso come livello di progettazione (esistenza di studi di fattibilità, progettazione preliminare, disponibilità degli immobili)	Presenza di documentazione attestante gli elementi oggetto di valutazione (progettazione esecutiva, completezza per piano investimento rispetto all'attività da svolgere, presenza o meno di autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività)	Sufficiente 5 Insufficiente 0
G - Impatto sociale atteso	G1 - capacità del progetto di generare benefici concreti per l'utenza e il territorio: incremento dei servizi, miglioramento della qualità dei servizi (es. numero utenti aggiuntivi, ore di assistenza, nuovi servizi introdotti).	Analisi del contesto e dei bisogni territoriali e descrizione dell'impatto atteso con indicatori misurabili (es. utenti, ore di servizio, tipologia di nuovi servizi).	Sufficiente 4 Insufficiente 0
	G2 - Capacità del progetto di attivare collaborazioni con soggetti del Terzo Settore o reti territoriali.	Dichiarazioni d'intenti o protocolli di collaborazione supportati da idonea documentazione	Sufficiente 4 Insufficiente 0

- 4 Saranno ritenute ammissibili le istanze che abbiano totalizzato un punteggio minimo di 14 attribuiti nella fase istruttoria di merito

ARTICOLO 12 – Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei criteri indicati nell'**allegato B** al presente Avviso Pubblico e individuati in linea con i criteri di valutazione di cui al precedente articolo 11.
2. Durante la fase di compilazione della candidatura telematica, a conferma di ciascun punteggio autoattribuito, dovrà essere allegata, ove richiesto, in formato digitale, idonea documentazione a comprova del possesso del requisito a supporto del punteggio autoattribuito come elencata nell'**allegato B** al presente Avviso.
3. Le istanze di agevolazione candidabili saranno istruite fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.
4. Sulla base del risultato del punteggio totale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative

aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita nel seguente modo:

- i. all'istanza con maggiore quota di cofinanziamento privato;
- ii. data e ora di trasmissione telematica della candidatura come registrata dal sistema "Avvisi e Bandi";

in caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al soggetto che ha candidato l'importo dell'investimento minore e in caso di ulteriore parità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.

5. Si precisa che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l'ordine istruttorio e non rappresenta una graduatoria.
6. Nei 2 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico, di cui al precedente articolo 10 comma 1, sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, l'elenco provvisorio delle istanze istruibili che secondo l'ordine progressivo conseguito con i punteggi autoattribuiti rientrano nella dotazione finanziaria di cui si prenderà atto con provvedimento dirigenziale.
7. Nel caso in cui nell'elenco delle istanze istruibili siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria assegnata, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco provvisorio di cui al precedente comma 6 verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale competente provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. Dopo aver effettuato il sorteggio, il nuovo elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 6 e se ne prenderà atto con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 13 - Istruttoria delle Istanze

- 1 L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'ufficio competente/Soggetto gestore, fino a concorrenza della dotazione finanziaria, che provvederà a:
 - i. **verificare la ricevibilità** dell'istanza procedendo alla verifica del rispetto delle condizioni procedurali di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 10 (modalità di presentazione delle istanze) del presente Avviso;
 - ii. **verificare il punteggio autoattribuito** di cui al precedente articolo 11 attraverso il controllo della documentazione di supporto prescritta nell'Allegato B del presente Avviso Pubblico. Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata perderà l'ordine istruttorio e sarà collocata in un nuovo elenco con il punteggio rideterminato e la relativa valutazione di ammissibilità di merito sarà effettuata solo a seguito di scorrimento di tutte le istanze dell'elenco principale.
 - iii. **verificare l'ammissibilità dell'istanza**, sulla base:

- a. dei requisiti del proponente: appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari previsti dal presente Avviso Pubblico (articolo 4 - Soggetti ammissibili);
 - b. della verifica della compatibilità, completezza e coerenza del progetto di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico; (articolo 1 – *Finalità* , articolo 5- *Iniziative ammissibili* e articolo 6 - *Settori di investimento*);
 - c. della rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 7 - *Spese ammissibili*;
- iv. **valutazione di merito** dell'istanza, sulla base dei criteri indicati all'articolo 11, comma 3 e 4 del presente avviso e alla fattibilità tecnico-economico-finanziaria sulla base delle prospettive di mercato, delle previsioni economiche finanziarie e dei requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa di riferimento per lo specifico servizio candidato, indicate nella "Scheda Progetto" di cui all'Allegato D).
2. L'ufficio competente/soggetto gestore, durante le verifiche di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti partecipanti chiarimenti e integrazioni documentali tramite posta elettronica certificata. L'impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione sulla posta elettronica certificata della richiesta dovrà caricare sulla propria "my page" della piattaforma Avvisi e Bandi i chiarimenti e le integrazioni documentali. Le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti rispondono all'esigenza di garantire la massima partecipazione dell'impresa candidata. Al fine di non alterare le condizioni di pari trattamento dei partecipanti dell'Avviso non si potranno acquisire al vaglio istruttorio integrazioni documentali che facciano riferimento a situazioni di fatto, requisiti e presupposti di accesso successivamente avveratisi rispetto a quelli già rappresentati in sede di istanza telematica o tali da modificarne il contenuto. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, determinerà da parte della Regione Basilicata/Soggetto Gestore la valutazione con la sola documentazione già presentata.
 3. Tutte le comunicazioni per i soggetti partecipanti saranno inviate dall'ufficio competente/Soggetto Gestore all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto avrà indicato nell'istanza telematica.
 4. È consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica certificata di altro intermediario. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'ufficio competente della Regione Basilicata/Soggetto Gestore ogni variazione dell'indirizzo PEC indicato ai fini della presente procedura per tutta la durata della medesima e comunque fino all'erogazione del contributo.
 5. Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non riporteranno nell'oggetto della posta elettronica certificata il riferimento al numero dell'istanza (IST N. _____) acquisito in fase di candidatura telematica.
 6. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso è il seguente: avviso.impresesociali@cert.regione.basilicata.it.
 7. L'impresa partecipante si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza telematica nonché a seguito di variazioni; pertanto, la Regione Basilicata/Soggetto

Gestore non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

8. Le istanze che non avranno superato le verifiche/valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo, saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
9. Saranno effettuati controlli, anche a campione, sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 14 - Concessione delle agevolazioni.

1. Per i soggetti per i quali si è conclusa favorevolmente la valutazione di cui al precedente art 13, l'ufficio competente/soggetto gestore, previa verifica de: la sussistenza della regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; il rispetto della normativa antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 (*ove previsto*); il rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, comma 5; la sussistenza delle condizioni necessarie per ricevere aiuti in "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n.2023/2831 (*ove previsto*); dispone con delibera la relativa ammissione e richiede, tramite PEC, la seguente documentazione, che dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - "Avvisi e Bandi" all'interno del quale saranno fornite le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione richiesta:
 - a) titolo di disponibilità del bene immobile oggetto dell'investimento in copia conforme all'originale. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante; Qualora l'immobile oggetto di intervento non sia di proprietà della società beneficiaria, nel caso cui siano previste spese per opere murarie, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario dell'immobile utilizzando il modello di cui all'**Allegato M**;
 - b) Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva di cui all'**Allegato H** del presente Avviso.
2. I documenti di cui al precedente comma 1 dovranno essere caricati sulla propria "my page" della piattaforma di "Avvisi e Bandi" entro il termine di **30 giorni** dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione della richiesta inviata a mezzo pec da parte dell'Ufficio competente/soggetto gestore, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuali proroghe del termine suddetto potranno essere concesse dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi, motivate e supportate da idonea documentazione giustificativa.
3. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di

decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, e dal Si.Ge.Co. FSC 2021-2027 non espressamente previsti nel presente avviso pubblico.

4. Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al beneficiario che dovrà restituire lo stesso, entro 10 giorni solari dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione del provvedimento medesimo, firmato digitalmente, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, caricandolo sulla piattaforma che sarà indicata nel provvedimento di concessione.
5. La Regione Basilicata è tenuta alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa fornita dal beneficiario ai sensi del presente Avviso. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di controllo.

ARTICOLO 15 Modalità di erogazione

1. Il contributo per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, e, ove previsto, della certificazione antimafia laddove ricorre, nonché espletata ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento secondo le seguenti modalità:
 - a. in un'unica soluzione per importo di contributo fino ad euro 30.000,00;
 - b. in massimo due soluzioni, al netto dell'eventuale anticipazione, per importi di contributo superiori ad euro 30.000,00 e fino a euro 100.000,00 con l'ultima soluzione non inferiore al 10% dell'intero investimento;
 - c. in massimo tre soluzioni, al netto dell'eventuale anticipazione, per importi di contributo superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 300.000,00 con l'ultima soluzione non inferiore al 10% dell'intero investimento.
2. Per i contributi superiori a euro 30.000,00 la prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgsn.385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di

Italia.¹

3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica che sarà indicata nel provvedimento di concessione, nella sezione relativa alla propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nella notifica del provvedimento di concessione.
4. Per ciascuno stato di avanzamento rendicontato, ad eccezione della richiesta di anticipazione, deve essere caricata dall'impresa beneficiaria sulla piattaforma informatica che sarà indicata nel provvedimento di concessione la seguente documentazione unitamente alla nota di richiesta di erogazione:
 - a. Fatture in formato xml, o altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute. Su tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere riportato il codice CUP assegnato al programma di investimento, fatte salve le deroghe di cui al precedente articolo 8. Il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto di investimento approvato, con documenti intestati allo stesso, dovrà utilizzare le seguenti modalità:
 - i. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il soggetto beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", dovrà inoltre essere prodotta la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
 - ii. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata;
 - iii. Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra

¹ La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni; tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata; la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato. Per completamento delle operazioni si intende il momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata;

- iv. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
- v. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Il pagamento in contanti non è consentito.
- b) Perizia Tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute, redatta da un esperto della materia come da format **Allegato L** al presente Avviso, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente. Tale documentazione non dovrà essere presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- c) Documentazione fotografica georeferenziata degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento;
- d) Contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc. conformi all'originale sottoscritte con i soggetti prestatori dei servizi. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce cd. business to consumer);
- e) Registri contabili ed estratti conto corrente dedicato relativi al periodo di rendicontazione (fatture e pagamenti) senza cancellature o omissioni;
- f) Computo metrico a Stato Avanzamento Lavori completo dei layout esecutivi quotati, redatti secondo la "Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per la esecuzione di opere pubbliche" della regione Basilicata vigente alla data di presentazione della domanda, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Impresa Esecutrice e Committente;
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante;
- i. che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti. Nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto altre agevolazioni è necessario indicarne i riferimenti;

- ii. la conformità all'originale della documentazione allegata a ciascun stato di avanzamento nonché il luogo di conservazione della stessa.
5. Solo in occasione della richiesta di erogazione del saldo del contributo occorre inoltre presentare copia di:
- i. computo metrico a Stato Finale dei Lavori completo dei layout esecutivi quotati, redatti secondo la "Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per la esecuzione di opere pubbliche" della regione Basilicata vigente alla data di presentazione della domanda, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Impresa Esecutrice e Committente;
 - ii. certificato di agibilità dell'immobile oggetto di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia e certificazioni correlate previste dalla normativa vigente a ultimazione dei lavori per il titolo abilitativo rilasciato (SCIA), quali ad esempio pareri sanitari, certificati di prevenzione incendi, ecc;
 - iii. autorizzazioni all'esercizio delle attività candidate alle agevolazioni ai sensi della normativa vigente, e segnatamente ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 194/2017, per i servizi socio-assistenziali socio educativi (servizi dalla lettera a. alla lettera e. dell'art. 1, comma 2, del presente Avviso), e ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 1218/2017, per i servizi socio-sanitari o (servizi dalla lettera f. alla lettera j. dell'art. 1, comma 2, del presente Avviso);
 - iv. documentazione fotografica atta a comprovare il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 17;
 - v. Copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e altri eventi naturali di carattere catastrofe), con evidenza della decorrenza e dell'efficacia della copertura. La polizza assicurativa deve essere in corso di validità e mantenuta senza soluzione di continuità per tutto il periodo di vincolo di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera k) e corredata da idonea documentazione comprovante la vigenza della copertura (ad es. quietanza di pagamento e/o attestazione di efficacia).
6. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata successivamente all'ultimazione del programma d'investimento e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
7. I pagamenti dei titoli di spesa devono avvenire con le modalità riportate al comma 4 del presente articolo.
8. Sono esclusi i pagamenti:

- a) per contanti;
 - b) mediante cambiali scadenti oltre il termine di cui all'art. 16, comma 1, lettera f) dell'Avviso;
 - c) attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.
9. La Regione *“garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono al Responsabile Unico dell'Accordo di stabilire se l'importo è dovuto.*
10. L'erogazione del saldo è subordinata, in attuazione della normativa nazionale vigente in materia di protezione delle imprese dai danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, alla presentazione di una polizza assicurativa attiva a copertura dei danni ai beni aziendali causati da eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed altri eventi naturali di carattere catastrofale.
11. La mancata osservanza dell'obbligo assicurativo di cui al precedente comma 10 costituisce causa di:
- i. non erogazione del contributo;
 - ii. revoca totale dell'agevolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del bando.

ARTICOLO 16 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) Restituire all'Ufficio Competente/Soggetto gestore il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni solari dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione del provvedimento medesimo e comunicare il numero di conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria;
 - b) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario;
 - c) avviare l'investimento entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di avvenuta consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione ed a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente/soggetto gestore. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dall'ufficio competente/soggetto gestore per motivate esigenze;
 - d) ultimare il programma di investimento entro 24 mesi dalla data di avvenuta consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione ed a darne tempestiva

comunicazione all'ufficio competente/soggetto gestore. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dall'ufficio competente/soggetto gestore per motivate esigenze e laddove l'impresa beneficiaria abbia rendicontato alla data di richiesta di proroga almeno il 70% delle spese relative al progetto di investimento;

- e) comunicare all'Ufficio competente/soggetto gestore la data di ultimazione del programma d'investimento entro 30 giorni dalla data medesima;
- f) inoltrare all'Ufficio competente/soggetto gestore la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro due mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- g) ottenere, per le imprese che si sono attribuito il punteggio di cui al criterio C "presenza di certificazioni" di cui all'articolo 11 dell'avviso, la relativa certificazione prima dell'erogazione del saldo;
- h) ottenere autorizzazioni all'esercizio delle attività candidate alle agevolazioni ai sensi della normativa vigente, e segnatamente ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 194/2017, per i servizi socio-assistenziali socio educativi (servizi dalla lettera a. alla lettera e. dell'art. 1, comma 2 del presente Avviso), e ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 1218/2017, per i servizi socio-sanitari (servizi dalla lettera f. alla lettera j. dell'art. 1, comma 2, del presente Avviso), prima dell'erogazione del saldo;
- i) nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis e dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. relativo agli aiuti in esenzione, a conservare la documentazione connessa al programma di investimenti che non sia stata già trasmessa alla Regione Basilicata e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data di completamento dell'operazione (cfr. definizione nell'articolo 3 del presente Avviso). La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- j) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata dei vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- k) rispettare la stabilità dell'operazione: in particolare non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 3 anni decorrenti dalla data di completamento dell'operazione (art. 3 del presente Avviso). È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente/soggetto gestore per la relativa

autorizzazione;

- l) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'operazione;
- m) nell'arco del succitato periodo dei 3 anni, richiedere all'ufficio competente/soggetto gestore l'autorizzazione preventiva a qualsiasi operazione straordinaria come disciplinata dal successivo art. 21. L'autorizzazione è subordinata alla verifica dei requisiti del nuovo Beneficiario alle previsioni del presente Avviso, all'assunzione da parte del nuovo Beneficiario degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione e alla condizione che l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata. L'autorizzazione inoltre è subordinata al rispetto delle previsioni di seguito riportate: a) il cambio di proprietà non deve procurare un vantaggio indebito a un'impresa; b) la modifica sostanziale non alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- n) rispettare tutte le prescrizioni previste dal presente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione del contributo;
- o) chiedere l'autorizzazione all'ufficio competente/soggetto gestore per le variazioni sostanziali al progetto di investimento secondo quanto previsto dal precedente art 7, comma 11;

ARTICOLO 17 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario

1. I beneficiari dei finanziamenti concessi nell'ambito del FSC 2021-2027 sono responsabili della realizzazione di attività di comunicazione, informazione e pubblicità degli interventi e sono tenuti a garantirne adeguata visibilità e assoluta trasparenza nell'utilizzo dei contributi concessi.
2. I beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento FSC 2021-2027, in particolare:
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico una targa permanente con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, secondo il format in uso per il FSC 2021/2027 disponibile al seguente indirizzo <https://fsc.regione.basilicata.it/psc2021-2027/loghi-e-targa-permanente/>;
 - fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto, , inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione ;

- inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno ricevuto, anche inserendo i loghi precedentemente citati.
- 3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Responsabile Unico dell'Accordo ha la facoltà di prendere provvedimenti.
- 4. Ai beneficiari può essere richiesto, dal Responsabile Unico dell'Accordo, di rendere disponibili i materiali di comunicazione sui progetti finanziati alle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i diritti come specificati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

ARTICOLO 18 - Decadenza dall'agevolazione

1. L'Ufficio regionale competente o suo delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e dandone comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, che precede, all'adozione del provvedimento di decadenza dalle agevolazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione nonché nei seguenti casi:
 - a) non venga prodotta la documentazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) dell'avviso nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, dell'Avviso, fatto salvo il caso di differimento dei termini;
 - b) il provvedimento di concessione non sia stato restituito firmato digitalmente entro il termine previsto di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), dell'Avviso;
 - c) il progetto ammesso ad agevolazione sia stato avviato prima della data di inoltro della candidatura telematica;
 - d) il progetto ammesso ad agevolazione non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa beneficiaria, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera c);
 - e) qualora il programma di investimenti non venga ultimato [art. 3, comma 1, lettera d) dell'Avviso] entro 24 mesi dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa beneficiaria, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera d);
 - f) qualora non venga prodotta la certificazione di cui al criterio C dell'art. 11 dell'avviso

- nel caso in cui sia stato autoattribuito il relativo punteggio;
- g) qualora non vengano prodotte le autorizzazioni all'esercizio per l'attività candidata alle agevolazioni;
 - h) dai controlli anche a campione, sui dati autodichiarati nell'istanza di candidatura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, risulti la non veridicità degli stessi.

ARTICOLO 19 - Revoca delle Agevolazioni

1. Le eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel presente Avviso pubblico determinano la revoca parziale o totale da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi calcolati secondo la modalità prevista dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 approvato con la DGR n. 587 del 17/10/2024. e ss.mm.i
2. Le agevolazioni vengono **totalmente revocate**:
 - a) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico;
 - b) qualora siano venute meno le certificazioni che hanno determinato l'autoattribuzione del punteggio di cui al criterio C dell'art. 11 dell'avviso;
 - c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - d) nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
 - e) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - f) nel caso in cui l'agevolazione risulti concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o incomplete;
 - g) qualora variazioni sostanziali del programma d'investimento e/o operazioni straordinarie d'impresa non siano state autorizzate dalla Regione Basilicata/Soggetto Gestore;
 - h) qualora il progetto venga realizzato in maniera totalmente difforme da quanto approvato;
 - i) in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione e dalle normative vigenti.
3. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa siano stati assegnati altri aiuti

di Stato e venga meno la condizione di cumulo di cui al successivo art. 20.

4. Le agevolazioni vengono **revocate parzialmente**:
 - a. qualora i beni acquistati o realizzati con siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - b. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento dell'operazione, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - c. qualora l'investimento realizzato e rendicontato sia inferiore rispetto a quello ammesso ad agevolazione e purché lo stesso sia organico e funzionale e consente il raggiungimento delle finalità dell'avviso;
5. Qualora, venga trasferita la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni decorrenti dalla data di completamento dell'operazione; in tal caso il rimborso dovuto è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, anche coattivo, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Dlgs. n. 184 del 27 novembre 2025, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni così come previsto dall'art. 17, commi 4 e 6 del citato del D.lgs. n. 184/25.

ARTICOLO 20- Cumulo

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di Stato qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla relativa normativa
2. Qualora un'operazione cofinanziata preveda anche il finanziamento con altri fondi pubblici nazionali, il finanziamento complessivo non può superare le soglie massime previste dal presente avviso e in ogni caso non può superare la spesa complessiva ammissibile.

ARTICOLO 21 - Operazioni straordinarie d'impresa

1. Il Progetto di impresa va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del progetto se non nei casi previsti nei successivi commi.
2. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda) mentre le operazioni passive (incorporazione per fusione) solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
3. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale. Dovrà essere presentata apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione/soggetto gestore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della istanza. Nei casi suddetti, sarà adottata in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario.

L'istanza di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della istanza di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde

di tali somme, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

4. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, durante la realizzazione del progetto l'agevolazione viene revocata, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria cioè si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti nel caso di fusione.

ARTICOLO 22 - Monitoraggio e Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, del presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 23 (Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 24 Informativa al trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di cui all'Avviso Pubblico *“Sostegno Alle Attività Imprenditoriali Di Interesse Socio-Assistenziale”*.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui all'Avviso Pubblico *“Sostegno alle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale”*;
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all'Avviso sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 *“Finalità del trattamento”*, del presente articolo.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati saranno trattati dai funzionari della Regione Basilicata ed eventualmente anche da Società esterne all'Amministrazione Regionale, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati sui server della Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato/a al trattamento dei dati, potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.

10. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n. 8, 85100 – Potenza, ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it; PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ARTICOLO 25 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

ARTICOLO 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Potranno essere inviati quesiti attraverso la specifica sezione dell'Avviso pubblico sul portale Avvisi e Bandi.
3. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di chiusura/apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti.

ALLEGATI

Allegato A – Dichiarazione dimensione di impresa

Allegato B - Criteri Per Determinare L'ordine Di Istruttoria

Allegato C – Domanda Telematica

Allegato D – Scheda Progetto

Allegato E– Quadro Economico Programma di investimenti

Allegato F – Dichiarazione de minimis

Allegato G –dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, punti ix e x dell'avviso resa dai soggetti ivi indicati

Allegato H - Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva

Allegato I - Metodologia stima costi software

Allegato L – Schema di Perizia Tecnica

Allegato M - Autorizzazione/assenso alla realizzazione delle opere murarie da parte del proprietario dell'immobile

Allegato N - Conto corrente Dedicato

Allegato O - Dichiarazione Composizione Compagine Societaria